

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Art. 4

(Misure di conservazione)(3)

1. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, non sono ammesse:

a) riduzione di superficie;

b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;

c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;

d) piantagione di specie arboree o arbustive;

e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacee naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.

2. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 sono ammesse:

a) la concimazione purché sia effettuata con le modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge;

b) l'attività di pascolo purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.

Note:

1 Comma 4 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 20/2007

2 Comma 4 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 7/2008

3 Articolo sostituito da art. 3, comma 12, lettera d), L. R. 14/2012